COMUNE DI BAGNOLO DI PO - Prot. Nr.0000532/2017 del 23/01/2017 -Cat.8 Clas.4 Sottocl.0- Fasc.4 Anno 2017

REGIONE DEL VENETO
ULSS5 POLESANA

DIREZIONE GENERALE

Rovigo, 23-01-2017

Protocollo n. 5313

Trasmissione via PEC

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni dell'ULSS 5 Polesana

Ai Responsabili del SUAP
dei Comuni dell'ULSS 5 Polesana

Alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare
Piazza Garibaldi, 6
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Ordine Provinciale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via E. Toti 36
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Ordine degli Ingegneri
Via L. Barucchello 6/6
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Ordine Dr. Agronomi e Dr. Forestali
Corso del Popolo 61
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Via Miani 33
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Via Silvestri 41
ROVIGO

Sig. Presidente
Al Collegio Periti Industriali
Via L. Einaudi 24 int. 18 A. Tosi
ROVIGO

OGGETTO. CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA E PRODUTTIVA.
ENTRATA IN VIGORE D.Lgs 222 del 25/11/2016.
Adempimenti DPR 380/2001 - Notifiche Inizio Attività (ex art. 67 D.Lvo 81/2008)

Negli ultimi anni con l'evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia di edilizia produttiva, con gli aggiornamenti del DPR 380/2001 e con l'attuazione operativa del DPR 160/2010, nonché le relative modifiche alla L., 241/90, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere alla semplificazione amministrativa dei procedimenti inerenti i titoli abilitativi in ambito edilizio, passando dalla vecchia autorizzazione rilasciata dall'Ente Locale di competenza al principio dell'autocertificazione di stampo europeo.

Tali disposizioni modificano sostanzialmente i processi amministrativi inerenti l'iter procedimentale delle pratiche attinenti l'edilizia produttiva determinando nuove competenze e responsabilità in capo ai progettisti ed un diverso ruolo di controllo e valutazione da parte degli Enti pubblici coinvolti (asseverazione, Conferenza di Servizi, ecc...).

In tale ambito con il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, entrato in vigore l' 11 dicembre 2016, è stata attuata un' ulteriore semplificazione amministrativa, definendo un nuovo ruolo relazionale tra tutti gli attori: cittadini, progettisti, imprese, enti pubblici.

In relazione alle specifiche competenze in materia di edilizia produttiva in capo alla scrivente Azienda sanitaria, l'attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs 222/2016, con particolare riferimento alle modifiche di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) del DPR 380/2001, determina la definitiva abrogazione dell'obbligo di acquisizione del parere igienico sanitario nell'ambito del procedimento edilizio. Obbligo, tra l'altro, già ampiamente ridimensionato dalla precedente legislazione/normativa in merito, ma tuttavia ancora in fase evolutiva (si veda la DGRV 478/2015 volta ad uniformare i procedimenti di competenza SUAP provvedendo a semplificare ed ottimizzare l'utilizzo della relativa modulistica e documentazione necessaria contemplando una nuova regolamentazione nelle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle varie ULSS).

Pertanto, in tale contesto dall'11 dicembre 2016 non necessita l'acquisizione del parere igienico sanitario nell'ambito delle procedure amministrative ordinarie inerenti le pratiche edilizie, essendo definitivamente sostituito dalla dichiarazione a firma del progettista che assevera la conformità del progetto alla normativa ed alla regolamentazione di settore, e, quindi anche per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza ed igienico-sanitarie.

In capo alle Aziende sanitarie rimangono in essere le seguenti competenze ed attribuzioni:

- acquisizione della comunicazione di notifica inizio attività ai sensi dell'art 67 D.Lvo 81/2008 allo SPISAL (per il tramite del SUAP), come indicato nell'art. 5 comma 3 bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 222/2016;
- l'espressione del parere obbligatorio da parte dello SPISAL in relazione alle richieste di deroga come previste nelle seguenti tre fattispecie, non rientranti nel DPR 380/2001:
    - **art. 65 D. L.vo 81/2008:** locali produttivi seminterrati ed interrati se ricorrono particolari esigenze tecniche, limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;
    - **allegato IV D. L.vo 81/2008:** altezze minime dei locali produttivi in caso di esigenze tecniche limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;
    - **allegato IV D. L.vo 81/2008:** per luoghi di lavoro in cui sussistano vincoli urbanistici ed architettonici.

Inoltre, il D.Lgs 222/2016 all'art. 3, comma d, punto 2, introduce il comma 1 bis all'art. 20 del DPR 380/01 che prevede l'emanazione entro 90 giorni di un decreto da parte del Ministero con cui definire nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici; mentre all'art. 5 si dispone che *"Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione."*.

Nelle more dell'attuazione di quanto sopra riportato, in attesa della pubblicazione degli indirizzi regionali in materia di edilizia produttiva, la scrivente Azienda sanitaria ritiene opportuno formulare le nuove tipologie di *service* alle Amministrazioni preposte (Enti Locali), ed ai professionisti e, in definitiva, ai cittadini, nell'ambito delle procedure amministrative inerenti la citata edilizia produttiva, in relazione all'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'Amministrazione competente, nonché nei confronti dei privati.

A tal uopo si precisa quanto segue.

1 - PDC/SCIA/DIA artt. 20-22-23 DPR 380/2001: in relazione a quanto indicato nell'art. 21 della L. 241/1990, può essere richiesta la verifica di conformità igienico sanitaria (**facoltativa**) sull'autocertificazione prodotta, ed inviata dal SUAP/SUE Comunale che abbia attivato con apposito atto di indirizzo/regolamento un controllo a campione sulle autocertificazioni emesse dai progettisti, in riferimento alla pratica depositata dal privato presso il SUAP Comunale.
L'autocertificazione prodotta dovrà risultare conforme alla modulistica approvata con la DGRV 233/2015 (modulistica che sarà presumibilmente oggetto di modifica e adeguamento alle nuove disposizioni).

2 - PARERE DI FATTIBILITÀ SU RICHIESTA DEL PRIVATO: la richiesta di verifica di conformità igienico sanitaria deve essere inviata direttamente dal privato mediante posta certificata all'Azienda ULSS 5 Polesana all'indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it; ha carattere facoltativo e di "assistenza", intesa come elemento propedeutico per il progettista nell'elaborazione degli atti relativi alla pratica edilizia da autocertificare e da presentare poi al SUAP Comunale. Trattandosi di atto emesso unicamente nell'interesse del privato, lo stesso non verrà inviato al Comune e la prestazione è soggetta a tariffario regionale ed IVA.

3 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA: l'art. 1, comma 3, del D.lgs 222/2016 dispone che "*Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge*", da definirsi come consulenza preistruttoria gratuita presso gli uffici della scrivente Azienda sanitaria.
In tale ambito sul sito aziendale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, mediante rinvio al sito dell'ex Azienda ULSS 18 Rovigo, risulta disponibile, sin dal 2006 (ultima revisione del maggio 2014), un documento "***vademecum normativo nella valutazione degli insediamenti produttivi***" scaricabile dal sito www.aulss5.veneto.it nel percorso: *ex ulss 18 - alto e medio Polesine - azienda - dipartimento di prevenzione – spisal – valutazione pratiche edilizie - Memonip - vademecum normativo nella valutazione degli insediamenti produttivi - agg. Maggio 2014*, redatto di concerto tra le ex Aziende ULSS 18 e 19, che esplicita la normativa di riferimento in funzione della tipologia edilizia a cui i progettisti debbono attenersi nella predisposizione delle progettazioni.
Sarà compito dell'Azienda, proprio alle luce dei nuovi percorsi autocertificativi, adeguare tale strumento.

ART. 67 DEL D. L.VO 81/2008 "*NOTIFICHE ALL'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO*"

Per l'edilizia produttiva, tuttavia, se da un lato la nuova semplificazione amministrativa dettata dal D.lgs 222/2016 detta procedure volte allo snellimento dell'iter preintervento edilizio, dall'altro con l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 5 del DPR 380/2001: "*Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*", permane a carico del datore di lavoro l'onere di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative, o modifica delle esistenti, nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro, consentendo la mappatura del territorio ed organizzare congruamente l'attività di vigilanza sulle attività produttive. Infatti, con tale disposizione si evidenzia e ribadisce l'obbligo da parte delle aziende produttive di inoltrare alle Aziende sanitarie gli atti in relazione all'art. 67 del D. L.vo 81/2008 "***Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio***" che così recita:

In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo (*).
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

(*) *Per la comunicazione di cui sopra dev'essere compilato il modello approvato con DM 18/04/2014 ed inviato telematicamente mediante SUA completo dei necessari allegati.*

Le informazioni attinenti tale procedimento sono disponibili sul sito aziendale www.aulss5.veneto.it nel percorso: *ex ulss 18 - alto e medio Polesine - suap - spisal - notifiche inizio attività ex art. 67 D. L.vo 81/2008.*

Si raccomanda pertanto che i richiedenti predispongano correttamente il campo dei procedimenti che vengono inseriti nel portale SUAP in relazione al procedimento amministrativo corrispondente, considerato che la comunicazione relativa alla notifica di inizio attività può risultare contestuale al procedimento edilizio (PDC o SCIA e notifica art. 67 D.lgs 81/2008) trattandosi comunque di due distinti iter, oppure come procedura a sé stante nel caso di modifica dell'attività lavorativa e/o impiantistica senza interventi edilizi (solo notifica art. 67 D.lgs 81/2008).

Nel portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it è presente il relativo procedimento "*Notifica ai sensi dell'articolo 67 del DLGS n. 81/2008 a seguito di intervento edilizio (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008*)".

Tuttavia, frequentemente vengono trasmesse notifiche carenti, o con informazioni non corrette, in relazione a quanto disposto dal DM 18.4.2014; in altri casi tale procedura viene confusa con quanto disposto dall'art. 99 del D. L.vo 81/2008.

Il corretto utilizzo di questo strumento legislativo è un obbligo di legge la cui mancata effettuazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria così come indicata nell'art. 68 del D. L.vo 81/2008.

TARIFFARIO REGIONALE.

Con DGRV 2714 del 29/12/2014 è stato approvato il nuovo tariffario regionale in vigore dal 01/01/2015, successivamente aggiornato con DGRV 125 del 28/09/2015 (BUR 98 del 06/10/2015) entrato in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione del BUR.

Un abstract di tale tariffario attinente la valutazione delle pratiche di edilizia produttiva è riportato in una tabella nel sito aziendale www.aulss5.veneto.it nel percorso: *ex ulss 18 - alto e medio Polesine - azienda - suap – suap Edilizia NIP e SPISAL – pareri DPR 380/2001.*

Fino a nuove determinazioni in merito da parte della Regione Veneto, si ritiene permangano in essere le tariffe ivi stabilite con esclusione dei procedimenti di cui al punto 1 finalizzati al rilascio del parere igienico sanitario nell'ambito della procedura come precedentemente definita dal DPR 380/2001.

SITO AZIENDALE

Infine, si comunica che si provvederà ad aggiornare il sito aziendale in relazione alle modifiche legislative e procedurali come sopra descritte ed in previsione degli ulteriori indirizzi in materia di edilizia produttiva da parte della Regione Veneto.

Si ritiene opportuno precisare che le indicazioni procedurali come sopra descritte devono ritenersi idonee fino alla pubblicazione delle nuove disposizione in merito da parte della Regione Veneto, da attuarsi, salvo eventuali proroghe, nei tempi indicati dall'art. 5 del D.lgs. 222/2016.

Inoltre, è intenzione della scrivente Azienda sanitaria provvedere quanto prima ad organizzare un incontro formativo con le Amministrazioni Comunali ed i liberi professionisti sulle tematiche trattate oggetto della presente nota.

Ringraziando sin d'ora per la consueta collaborazione e disponibilità che da sempre contraddistingue i rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli Ordini Professionali, si inviano i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fernando Antonio Compostella

Il Responsabile del Procedimento
SPISAL - UNITA' NIP
Ing. Gianni Stroppa